

INFORTUNIO DELL'ALUNNO

NORMATIVA. L'art. 28 Cost. recita: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti». L'inadempimento dei propri doveri ha come conseguenza l'assunzione di responsabilità. L'azione o omissione (causa di danno) può dar luogo a responsabilità civile, disciplinare, erariale e penale. La responsabilità del personale della scuola per i danni cagionati dai propri allievi si inquadra nella responsabilità extracontrattuale o aquiliana: l'art. 2043 c.c. prevede che «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Tale forma di responsabilità civile, prevista in generale dall'art. 28 Cost., non deriva da un preesistente rapporto obbligatorio, bensì dalla violazione della regola generale del *neminem laedere*.

Le altre fonti in materia di doveri del pubblico dipendente sono: D. Lgs. 165/2001: T.U. pubblico impiego; il CCNL per i singoli comparti; il D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti).

L'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CONTRO GLI INFORTUNI. E' opportuno che la scuola stipuli un'ulteriore assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile, al fine di far fronte alle richieste di risarcimento danni delle famiglie. L'intervento dell'assicurazione integrativa nella gran parte dei casi evita o blocca il contenzioso giudiziale, risparmiando alla scuola e al dirigente scolastico la gestione di contenziosi lunghi, defatiganti, dall'esito incerto. L'attivazione e la relativa spesa vanno previsti nel programma annuale, se il costo è a carico delle famiglie l'adesione deve essere facoltativa. Quando il costo complessivo della polizza si mantiene al di sotto del limite fissato per la procedura di contrattazione (art. 34 D.L. 44/2001), la scelta della compagnia assicuratrice può essere operata dal dirigente scolastico con affidamento diretto. La Regione Lazio assicura contro gli infortuni tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del territorio regionale. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico, inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque parte del mondo; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza con qualsiasi mezzo avvenga.

IL DOVERE DI VIGILANZA E LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI, DEI DOCENTI, DEI COLLABORATORI SCOLASTICI E DEL DS. L'art. 2048 c.c., disciplina la responsabilità dei genitori (culpa in educando), dei tutori, dei precettori e maestri d'arte per il danno cagionato dal fatto illecito delle persone soggette alla loro tutela nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, ragion per cui essi non vengono considerati responsabili solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto (culpa in vigilando). Il dovere di vigilanza va commisurato all'età e al grado di maturazione psichica e fisica degli alunni (ad esempio, sorveglianza di massimo grado per i bambini e o per gli alunni con handicap) e presuppone la minore età degli allievi. La responsabilità per culpa in vigilando è disciplinata nel T.U. istruzione (art. 10 D. Lgs. 297/1994) e nel CCNL scuola 2006-2009 (art. 29). Ne consegue che

a carico del docente che non osserva l'obbligo di vigilanza si configura non solo una responsabilità extracontrattuale, ma anche una responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi previsti dal CCNL. In talune situazioni, anche la categoria dei collaboratori scolastici incorre in responsabilità contrattuale.

Premesso che il dovere di sorveglianza sugli alunni ricade soprattutto sul personale insegnante, analoga obbligazione incombe anche sul personale ausiliario (L. 289/2002). L'art. 2048 c.c. non opera un espresso riferimento alla figura del DS; tuttavia tutto il personale scolastico è investito del dovere di sorveglianza, compreso quello direttivo L. 312/1980. Al DS compete soprattutto il ruolo di predisporre una corretta organizzazione del servizio di sorveglianza.

LA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PER INFORTUNIO DELL'ALLIEVO. Si possono verificare due diverse tipologie di infortunio: danno a sé stesso e danno causato ad altri. Gli infortuni scolastici possono essere:

- auto-cagionati (es. danno da caduta, caduta su pavimento scivoloso, danno da manutenzione difettosa dell'edificio);
- etero-cagionati (es. infortunio da spinta).

A - IL DANNO A SÉ STESSO

In questa ipotesi il minore si procura autonomamente l'infortunio senza l'intervento di terzi (danno da autolesione). Ai sensi dell'art. 1218 c.c. in capo al docente si configura una responsabilità contrattuale. E' utile fare riferimento alla già citata sentenza della Corte di Cassazione (sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, un vero leading case), la quale ha affermato che "nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Secondo la Cassazione, infatti, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale. L'onere della prova si distribuisce nel modo seguente:

- al docente e all'istituzione scolastica spetta l'onere di dimostrare che il danno non è imputabile né alla scuola, né all'insegnante;
- a chi ha subito il danno incomberà l'onere di provare di aver subito il danno durante lo svolgimento del rapporto obbligatorio.

Nel caso di infortunio auto-cagionato, è l'alunno che si procura autonomamente l'incidente ovvero si tratta di un danno che lo studente provoca a se stesso. La responsabilità dell'infortunio auto-cagionato si riconduce all'istituto scolastico e all'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.

Per ciò che riguarda la scuola, nello specifico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Esempi di infortunio auto-cagionato: l'alunno che correndo inciampa sulla fascia antiscivolo; l'alunno che cade dalla sedia; l'alunno che inciampa sul banco; l'alunno che scivola sul pavimento del bagno; l'alunno che cade per difetto di manutenzione dell'edificio scolastico.

Alunno inciampa sul banco: in questo caso la responsabilità non è dell'istituto scolastico. Si cita il caso di un'allieva che, avendo 7 anni, era in grado di muoversi in autonomia nell'aula scolastica e che quindi poteva tranquillamente spostarsi tra i banchi. La caduta della bambina è stata considerata del tutto accidentale (caso fortuito), un evento che perciò sarebbe potuto accadere anche a un adulto in altro contesto. I banchi, inoltre, non sono stati considerati pericolo per una bambina di tale età (Trib. Napoli, 10 luglio 2009 n. 8761 – Trib. Napoli n. 10768/10).

Allievo scivola nella fascia antiscivolo: l'istituto scolastico non è ritenuto responsabile. Il Tribunale di Bari, sez. III, 8 giugno 2012, ha esaminato il caso di una bambina che, mentre entrava a scuola, è caduta nella fascia antiscivolo. L'incidente è stato ritenuto imprevedibile e non prevenibile e, dunque, nessun insegnante può essere imputato di omessa vigilanza, né gli insegnanti potevano accompagnare uno ad uno gli allievi in aula.

Alunno cade dalla sedia in aula: l'istituto scolastico non ha responsabilità. Non è ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando" in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità (Cass. Civ., sez. III, 18 novembre 2005, n.24456).

Va tuttavia citata la sentenza della Corte di Cassazione, che ha addebitato alla scuola la responsabilità dell'incidente occorso ad una studentessa a causa di una finestra malfunzionante.

B - IL DANNO CAUSATO AD ALTRI. ALUNNO VITTIMA DELLA CONDOTTA ILLECITA DI UN ALTRO ALLIEVO SOTTOPOSTO A VIGILANZA. Si configura, in capo al docente e all'istituzione scolastica, una responsabilità extracontrattuale (art. 2048 c.c.). L'onere probatorio si ripartisce in questo modo:

- la parte lesa (attore) dovrà dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto;
- chi ha causato il danno (convenuto) dovrà dimostrare che il danno è stato dovuto ad una causa a lui non imputabile.

Così la Cassazione, con sentenza 9346/2002, ha unificato il regime sostanziale e processuale delle due fattispecie considerate, che vedono sempre l'istituto gravato dal compito di dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie per prevenire l'infortunio.

DOVERE DI VIGILANZA ED ETÀ DEGLI ALLIEVI. Con riferimento all'obbligo di sorveglianza, si può osservare che, anche relativamente ad alunni minorenni, l'età del soggetto vigilato non è irrilevante rispetto all'obbligazione in parola: la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare costantemente che il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (Cassazione civile, sez. III, 10 dicembre 1998, n.12424; Cassazione civile, sez. III, 15 dicembre 1980, n.6503). "Il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, comma 2, c.c. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi". Infine, coerentemente, la Corte di Cassazione ha affermato con riferimento ad alunni maggiorenni, che "la presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile - anche a volere ammettere che la disposizione riguardi il danno che l'alunno si sia autoprocurato - nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore d'età, dovendosi presumere che, all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1, dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante" (Cass. civile, sez. III, 30 maggio 2001, n. 7387).

E' da ritenere che analogo principio possa affermarsi anche all'interno della responsabilità contrattuale, e anche in questo caso assume rilievo l'età del danneggiato. Può sostenersi in sostanza che, quale che sia il titolo della responsabilità astrattamente invocabile, il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi. Se infatti al raggiungimento della maggiore età il soggetto acquista la piena capacità di agire, il principio di coerenza che regola l'ordinamento giuridico non può non condurre a ritenere che tale soggetto "capace" sia anche in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica, onde non procurare danno a sé. In questo modo, se si volesse contestare tale assunto, arrivando ad ammettere comunque un dovere e dunque una connessa responsabilità per la generica vigilanza sugli alunni maggiorenni, va rilevato che l'art. 1227 c.c., proprio in tema di responsabilità contrattuale, arriva ad escludere il diritto risarcitorio per i danni che il creditore (nel caso in questione, l'alunno maggiorenne) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Ciò consentirebbe comunque, in una logica di buona fede contrattuale, di arrivare ad una soluzione solutoria della (eventualmente invocata) responsabilità dell'amministrazione.

Ciò con riferimento ad un dovere di vigilanza di tipo generico, quello cioè non connesso dall'ordinamento giuridico a particolari posizioni protette in modo specifico, magari in connessione con particolari fonti di rischio. E' appunto il caso delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali norme, nella misura in cui identificano specifici doveri (a salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro) e nei limiti in cui tali doveri risultino estesi a favore degli alunni ai sensi del D.l. 29 settembre 1998 n. 382, creano obblighi giuridici per i

soggetti "attivi" in tema di sicurezza (in particolare, "datore di lavoro" e "preposti") e quindi per l'amministrazione (nel senso sopra detto), che certamente prescindono dall'età degli alunni.

Si può affermare che, ove l'attività scolastica in concreto posta in essere, non sia tra quelle che interferiscono con la "sicurezza sui luoghi di lavoro" (potrebbero rientrare in tale ambito non tanto i viaggi di istruzione tout court, quanto ad esempio gli stages presso aziende), la maggiore età dell'alunno interrompa giuridicamente il generico dovere di sorveglianza dell'amministrazione scolastica, come peraltro interrompe quello parallelamente gravante sui genitori.

Ne discende l'irrilevanza ai fini che ne occupano dell'autorizzazione dei genitori in funzione di espressione del consenso allo svolgimento di attività (altro è, ed evidentemente ad altri fini, se all'attività si connette la richiesta di un esborso economico alla famiglia), fermo restando che, comunque, le c.d. "liberatorie" non costituiscono una scriminante della (eventualmente sussistente) responsabilità dell'amministrazione scolastica, come ha più volte ricordato la Corte di Cassazione (con riferimento ad alunni minorenni: Cass., sez. III, n. 5424 del 1986 e n. 2380 del 2002).

Quanto sin qui detto non impedisce certamente che ai genitori degli alunni maggiorenni siano fornite informazioni circa le eventuali uscite anticipate da scuola dei propri figli: ciò fa parte della (necessaria) comunicazione scuola-famiglia strumentale all'erogazione del servizio (educativo oltre che di istruzione).

Né a ciò potrebbe fondatamente opporsi l'alunno maggiorenne in ragione della raggiunta maggiore età, considerandosi che, pur dopo l'acquisizione di tale maggiore età, sopravvive l'interesse "giuridico" dei genitori (anche nel contesto applicativo della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) alle informazioni di cui sopra (così come in generale in relazione all'andamento scolastico) sul presupposto del perdurante onere di mantenimento del figlio gravante sul genitore (di cui la coabitazione rappresenta sicuro indice).

PIANO DI VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE E INFORTUNI DEGLI ALUNNI. Con recente sentenza del 14 aprile scorso il Tribunale di Aosta ha ritenuto non responsabile il personale scolastico per l'incidente di un alunno durante l'intervallo. Il giudice ha messo in evidenza il piano organizzativo di vigilanza disposto dall'istituto, la sua fedele osservanza da parte dei docenti, la velocità e oggettiva imprevedibilità dell'incidente occorso al bambino. Infatti, bisogna ricordare che per superare la presunzione di responsabilità che grava sulla scuola per i danni subiti dall'allievo in orario scolastico, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare nel singolo evento un intervento correttivo o repressivo sugli alunni coinvolti. Bisogna anche dimostrare di aver adottato in tali circostanze, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di pericoli e conseguenti danni ai bambini. Tutto ciò commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi. Pertanto, in un contesto ben organizzato e pianificato non sono ravvisabili profili di colpa in capo a docenti, collaboratori e scuola, soprattutto se l'incidente ad un alunno sia dovuto all'azione involontaria del suo compagno. In tali circostanze dunque, il caso fortuito, imprevedibile e come nel

caso di specie rapidissimo (lo scivolone di un alunno sulla porta del bagno finita sul viso del compagno) non ricade sulla scuola né sul suo personale.

LA SCHEDE DI INFORTUNIO SCOLASTICO. Si riportano alcune indicazioni su come redigere la relazione utile per la difesa in giudizio da trasmettere in caso di citazione in giudizio all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente

La relazione conterrà (si indicano gli elementi che si considerano utili alla difesa in giudizio dell'amministrazione, tenuto conto della distribuzione fra attore e convenuto dell'onere probatorio connesso alla tipologia di causa):

- 1) l'indicazione precisa delle circostanze e della dinamica dell'infortunio;
- 2) il luogo, il giorno e l'ora;
- 3) l'indicazione del momento scolastico in cui l'infortunio si è verificato (lezione di educazione fisica, intervallo, cortile, uscita ...);
- 4) l'eventuale presenza di testimoni e le loro dichiarazioni su quanto si è verificato in loro presenza (con la parola "testimoni" ci si riferisce senz'altro ad individui adulti, diversi dal docente che aveva "in carico" la classe, ma ci si riferisce anche ad alunni diversi da quello che ha subito il danno: in tal caso, però, l'utilità processuale di quanto da questi riferito sarà più apprezzabile ove essi abbiano raggiunto i quattordici anni, che corrisponde all'età dell'imputabilità);
- 5) l'eventuale intervento dell'infermeria scolastica o dell'ambulanza e, comunque, la descrizione del soccorso prestato;
- 6) nel caso di infortuni verificatisi durante le lezioni di educazione fisica, l'indicazione del tipo di esercizio o della pratica sportiva che si stava svolgendo, delle sue caratteristiche tecniche e dei coefficienti di difficoltà e/o pericolosità in relazione all'età dell'alunno, la presenza e l'utilizzo di strumenti di protezione; l'inclusione dell'esercizio nella programmazione didattica nazionale e della classe;
- 7) nel caso di infortunio verificatosi con l'uso di giocattoli (da interno o da luoghi all'aperto) e si faccia questione della conformità "a norma" degli stessi, si dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'esistenza del marchio "CE" sul prodotto;
- 8) nel caso di infortunio verificatosi in luogo diverso dalla classe o in momenti di "passaggio" della vigilanza da un adulto ad un altro adulto (ad es. infortunio accaduto durante l'intervallo o in corridoio o in bagno, ecc.) dovranno essere descritte le modalità di organizzazione in tali luoghi e momenti, trasmettendo gli atti di organizzazione (ad es. circolari interne, stralcio del regolamento di istituto, ecc.);
- 9) nel caso di infortunio verificatosi durante attività quali il pre-scuola, il post-scuola, il campo estivo, ecc., o di altre attività che coinvolgano la competenza dell'ente locale, si dovrà rappresentare e documentare come l'organizzazione dell'attività sia stata in astratto prevista (ad es. attraverso la stipulazione di una convenzione fra istituzione scolastica ed ente locale, o attraverso lo scambio delle rispettive delibere, ecc.) ed in concreto realizzata (ad es. quale personale era presente, statale, dell'ente locale o di ditte in appalto, trasmettendo nel caso il relativo contratto);
- 10) nel caso di infortuni verificatisi all'uscita da scuola (la responsabilità per fatti dannosi verificatisi in entrata, durante il percorso casa-scuola è riferibile ai

genitori o all'amministrazione locale in caso di servizio di scuola-bus), si dovrà rappresentare e documentare come sia stata organizzata la gestione della vigilanza sugli alunni nel momento dell'uscita da scuola; stesso dicasi, se l'infortunio si sia verificato durante uscite didattiche o gite scolastiche.

Tale relazione con i suoi allegati fra i quali va inclusa la polizza per la responsabilità civile che l'istituzione scolastica abbia stipulato (comprensiva di tutte le condizioni, generali e speciali) sarà trasmessa all'Avvocatura dello Stato nel termine indicato da questa (oltre, ovviamente a quant'altro dalla stessa richiesto caso per caso) ovvero nel più breve tempo possibile dal momento della (irrituale) notificazione dell'atto di citazione presso la sede dell'istituzione scolastica (si deve tenere conto che per la costituzione in giudizio del convenuto è previsto il termine di venti giorni prima della data fissata per l'udienza di prima comparizione, indicata nell'atto e quindi ben conoscibile).

ULTERIORI ADEMPIMENTI. La segreteria amministrativa deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti:

- chiedere una relazione dettagliata sui fatti al personale presente al momento dell'infortunio. È buona norma che il DS richieda la relazione subito dopo l'evento. La relazione dovrà contenere:
 - indicazione delle circostanze e della dinamica dell'infortunio;
 - eventuale presenza di testimoni e loro dichiarazioni;
 - descrizione delle modalità di organizzazione della vigilanza;
 - descrizione del soccorso prestato al momento dell'incidente.
- immediata registrazione al protocollo della scuola della denuncia infortunio consegnata dal docente;
- immediato fonogramma registrato al protocollo alla famiglia dell'alunno di comunicazione delle procedure da seguire in caso di infortunio;
- denuncia in forma telematica dell'evento infortunistico all'INAIL solo se la prognosi è superiore a 3 giorni. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata di certificato medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione effettiva del certificato medico. In caso di omesso o ritardato invio della denuncia, scattano le sanzioni amministrative. Il ritardato invio all'INAIL, dovuto ad una mera disattenzione del personale di segreteria, non può essere addebitato al DS;
- nel caso di presentazione da parte del genitore di certificato medico nei giorni successivi all'infortunio, è opportuno acquisire al protocollo la dichiarazione del genitore attestante la data di consegna alla scuola;
- denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- denuncia alle compagnie di Assicurazione della polizza integrativa e della eventuale polizza regionale (Lazio) stipulata dalla scuola nei termini e modalità indicati nelle rispettive polizze;
- trascrizione dell'infortunio nel Registro Infortuni.

LA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. Il problema va affrontato sotto un duplice aspetto, che attiene al duplice (possibile) titolo di responsabilità astrattamente invocabile in relazione alla fattispecie: si tratta della responsabilità extracontrattuale e della responsabilità contrattuale. Va ricordato, incidentalmente, che entrambe le responsabilità fanno capo, nei confronti del terzo

eventualmente danneggiato (nell'ipotesi, l'alunno), all'amministrazione scolastica e non al docente o in genere al personale scolastico. Ciò in base al principio generale valevole nell'ambito pubblico governato dall'art. 28 della Costituzione, in virtù del quale l'eventuale sussistenza di responsabilità del dipendente si "propaga" a quella dell'amministrazione: essa è, cioè, responsabilità dell'amministrazione. Infatti, l'art. 61, comma 2, l. 11 luglio 1980 n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che in entrambi i casi l'insegnante è privo di legittimazione passiva in tale giudizio, fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno, l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi (Cass. civile, sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346). Sempre incidentalmente, può anche essere ricordato che il soggetto da ritenere legittimato in ordine a simili azioni risarcitorie è il Ministero e non l'istituzione scolastica, risultando rilevante al riguardo la "statalità" del personale e non l'attribuzione di personalità giuridica delle istituzioni scolastiche (Cass. civile, sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. civile, sez. III, 7 novembre 2000, n. 14484; a altre ...).

INFORTUNIO E CONTENZIOSO. A seguito di citazione in giudizio da parte della famiglia dell'alunno danneggiato e di eventuale condanna dell'istituzione scolastica, il DS deve curare i rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

Il DS è, inoltre, il soggetto tenuto ad effettuare le denunce alla Procura presso la Corte dei conti e gli atti di costituzione in mora. Infatti, in caso di sentenza di condanna, deve curare:

- rapporti con le Procure presso le Corti dei conti competenti (informative e denunce dei fatti che possono dare luogo a responsabilità per i danni cagionati al pubblico bilancio);
- gli atti di costituzione in mora del dipendente presunto responsabile;
- il recupero dei crediti a seguito delle decisioni di condanna della magistratura ordinaria e contabile.

Nel caso in cui l'Amministrazione scolastica sia condannata al risarcimento all'infortunato del danno o in ogni altro caso in cui per effetto del comportamento del dipendente l'Amministrazione abbia risarcito un danno economico, il DS è obbligato ad inoltrare denuncia al PM contabile, affinché egli possa intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente. L'azione di responsabilità viene esercitata dal PM contabile e cioè dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Per quanto riguarda gli adempimenti che devono essere eseguiti, al verificarsi di un infortunio di un alunno, l'art. 20 D.P.R. 3/1957 pone in capo al DS, che venga a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità dell'impiegato dello Stato verso terzi, l'obbligo di farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Nel caso di sinistri degli alunni, i DS devono eseguire i seguenti adempimenti:

- 1) denunciare il sinistro, fonte di possibile danno erariale, alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti;
- 2) la denuncia deve essere immediata (responsabilità in caso non solo di omessa, ma anche di ritardata denuncia, ovvero se la stessa perviene alla Procura quando non sia più possibile l'attivazione di iniziative giudiziali prima della scadenza del termine di prescrizione);
- 3) la denuncia del sinistro, oltre ad essere tempestiva deve essere completa. E' necessario presentare una relazione documentata, contenente:
 - a) l'indicazione del fatto dannoso e la descrizione del comportamento (elemento obbligatorio della denuncia);
 - b) l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove possibile, ovvero i dati in base ai quali emerga l'esistenza dello stesso (elemento obbligatorio della denuncia);
 - c) l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere imputato l'evento lesivo (elemento facoltativo della denuncia), tranne nei casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti (ad es. in caso di condanne penali);
 - d) la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza (elemento facoltativo della denuncia);
- 4) aggiornamento costante sullo stato della pratica. Il DS deve riferire costantemente alla Procura regionale presso la Corte dei conti, in ordine ai successivi sviluppi della pratica, trasmettendo:
 - a. i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa, compresa l'attivazione e l'esito di procedimenti disciplinari;
 - b. i dati concernenti l'instaurazione di eventuali giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
 - c. le sentenze pronunciate nei vari gradi di detti giudizi, in copia integrale autentica, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.
- 5) comunicazione in merito all'esito della pratica (richieste di risarcimento, forme di indennizzo dell'assicurazione etc.).

Il DS pur essendo in molti casi responsabile, con i docenti, per culpa in vigilando, non ha però la capacità di resistere in giudizio né la rappresentanza processuale.

Il D. Lgs. 165/2001 regola le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. L'art. 16 dispone che i primi, oltre alla gestione dei loro uffici, promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere. Analoga disposizione non si rinviene nel successivo art. 25 con riferimento ai DS.

Al fine di evitare che dal sinistro dell'alunno possa derivare un danno all'erario dello Stato, oltre all'immediata denuncia, il DS dovrà provvedere alla costituzione in mora dei presunti responsabili del danno (ad esempio, i docenti responsabili per omessa vigilanza), da effettuarsi mediante intimazione scritta al pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c., al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione. L'atto di costituzione in mora, che consente la conservazione del diritto di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti del responsabile del danno, in caso di dolo o colpa grave, dovrà essere espletato nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento. Infine, stante la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, l'atto di messa in mora va rinnovato.

RESPONSABILITÀ DEI DS PER CULPA IN VIGILANDO, OSSIA PER OMESSO, INADEGUATO O TARDIVO CONTROLLO SULLA CONDOTTA DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE SI TRADUCA IN UN DANNO PER L'ERARIO. Se è evidente l'obbligo di vigilanza del docente, tale obbligo non è direttamente connaturato alle funzioni del DS che è titolare di funzioni di carattere amministrativo (art. 25 D. Lgs. 165/2001), che consistono, tra l'altro, in obblighi organizzativi di amministrazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici, nell'obbligo di garantire la sicurezza della scuola e la disciplina tra gli alunni. Il DS è tenuto a garantire la sicurezza, attraverso:

- l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio;
- la regolamentazione dell'ordinato afflusso o deflusso degli alunni, nonché dell'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, del controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense etc;
- la corretta custodia delle cose e delle attrezzature a lui affidate.

In tutti i casi in cui il DS non ottempera a tali obblighi, è direttamente responsabile, insieme al docente responsabile per colpa in vigilando, dei danni subiti dagli alunni o da terzi.

La colpa per omessa vigilanza può escludersi quando:

- a) il DS sia stato investito della direzione di più istituti scolastici;
- b) il DS di un istituto di grandi dimensioni non possa avvedersi dell'errore commesso dal proprio subordinato, se non attraverso una revisione, fascicolo per fascicolo, del lavoro compiuto dall'intero corpo docente (Corte conti 1996);
- c) la condotta del dipendente subordinato sia caratterizzata da una particolare scaltrezza nei meccanismi fraudolenti posti in essere, tale da non consentire un agevole riscontro;
- d) il DS abbia assunto l'incarico da breve tempo.

La predisposizione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza è legata alle circostanze del caso concreto, da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli allievi, a quelle eccezionali (lavori di manutenzione dell'immobile).

COVID. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DI DENUNCIA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI. CHIARIMENTI INAIL. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota n.688 del 5 maggio 2021, in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata. Una questione oggetto di chiarimento riguarda l'eventuale obbligo di denuncia/comunicazione, a carico dei dirigenti scolastici, ogni qual volta i dipendenti o gli studenti (quando rientranti nella copertura Inail – laboratori/stage/palestra) risultino positivi al Covid-19. Sul punto, l'Inail ha precisato che il criterio della c.d. "presunzione semplice" – propria circolare 13/2020 – adottato al fine di superare l'indeterminatezza del momento di contagio, non comporta che tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall'Inail, unico Istituto peraltro preposto alla gestione dell'assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Oltre ogni automatismo dunque, tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l'esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Cionondimeno, l'Inail è

sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell'infortunio denunciato, anche in ragione dell'ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare). Il datore di lavoro, in conseguenza, non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell'occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all'Inail. In tal senso, l'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Per quanto riguarda la denuncia di infortunio, l'assicurazione Inail si basa su regole che tutti i datori di lavoro, dunque anche i dirigenti scolastici, sono tenuti a rispettare. Nello specifico, l'obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento. La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell'infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore – ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale (v. circolare Inail 21 marzo 2016, n.10).

La violazione dell'obbligo di presentare denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa.

L'Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell'Inps, nei casi in cui emerga che l'evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia.

Nei casi suddetti, le sedi dell'Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria. Il termine di due giorni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.

Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

Per gli studenti positivi al Covid, il dirigente scolastico dovrebbe presentare la denuncia di infortunio all'Inail nei casi previsti dalla normativa. L'assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, dall'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per gli studenti direttamente adibiti a determinate attività. Si può includere il contagio da Covid? Ecco cosa dice l'Inail nella nota 3159 del 17 marzo 2021.

Le attività per le quali è sempre prevista l'assicurazione sono:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Sono invece esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge. E' escluso dalla tutela anche l'infortunio in itinere di cui all'articolo 1, comma 9, e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

C'è pertanto una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all'attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand'anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio.

Il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all'Inail poiché l'obbligo in questione sorge per il solo fatto dell'emissione di un certificato medico di infortunio. Ad ogni modo l'istruttoria in merito all'ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all'Inail.

DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE

- in caso di infortunio che richieda un'ospedalizzazione dell'alunno, anche solo in via precauzionale, seguire prima la PROCEDURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA;
- segnalazione di infortunio: MODULO SA – A2 - INFORTUNIO ALUNNO - DICHIARAZIONE DI INFORTUNIO ALUNNO DA PARTE DEL DOCENTE; compilare il modello in ogni sua parte e, in particolare, riportare nell'apposita sezione, un resoconto chiaro e circostanziato delle modalità dell'infortunio e dei primi soccorsi prestati; scrivere con una calligrafia chiara e comprensibile;
- consegna alla segreteria amministrativa tassativamente entro le ore 14,00 del giorno in cui si è verificato l'infortunio e, solo per infortuni avvenuti in orario pomeridiano, entro le ore 8,30 del giorno successivo da parte del docente o del personale ATA che al momento dell'infortunio aveva la responsabilità dell'alunno;
- contestualmente è necessario compilare e far vidimare dal personale della segreteria amministrativa il MODULO SA – A3 - INFORTUNIO ALUNNO - CONSEGNA DOCUMENTAZIONE INFORTUNIO;
- nel caso in cui la classe sia stata affidata dal docente responsabile, per qualunque motivo, al personale collaboratore scolastico o ad altro adulto incaricato della vigilanza, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva formalmente affidato la classe;
- denunciare tempestivamente anche piccoli infortuni che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze, non esercitando alcuna discrezionalità sulla valutazione della gravità presunta;

- contattare immediatamente i genitori dell'alunno infortunato;
- informare il Dirigente scolastico;
- è tassativamente vietato a tutto il personale accompagnare autonomamente l'alunno a casa.

DISPOSIZIONI PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

- registrazione al protocollo della scuola della denuncia infortunio consegnata dal docente;
- immediato fonogramma registrato al protocollo alla famiglia dell'alunno di comunicazione delle procedure da seguire in caso di infortunio;
- convocare immediatamente i genitori e far compilare il MODULO SA – A4 - INFORTUNIO ALUNNO - COMUNICAZIONE AI GENITORI PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE MEDICA;
- per infortuni con prognosi superiore a gg. 3, DENUNCIA TELEMATICA ALL'INAIL CORREDATA DI CERTIFICATO MEDICO (Attenzione! Sanzione amministrativa) entro due giorni da quello dell'infortunio o da quello in cui se ne è avuta notizia. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione effettiva del certificato medico;
- nel caso di presentazione da parte del genitore di certificato medico nei giorni successivi all'infortunio, è opportuno acquisire al protocollo la dichiarazione del genitore attestante la data di consegna alla scuola;
- Denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni;
- denuncia alle compagnie di Assicurazione nei termini e nelle modalità indicati nella polizza;
- trascrizione dell'infortunio nel Registro Infortuni;

COPERTURA ANTINFORTUNISTICA INAIL. In linea generale, gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (e quindi anche le attività comprese nei PCTO);
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato. Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei PCTO ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività. La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l'obbligo di versare il premio,

ma solo di rimborsare all'Inail gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto alle persone infortunate.

Devono essere denunciati all'Inail gli infortuni occorsi agli alunni solamente se questi svolgono le attività previste dal punto 28 dell'art. 1 T.U. 1124/65 (cioè se l'infortunio è avvenuto nel corso di esercitazioni pratiche, di educazione motoria o durante attività a queste assimilate).

Non devono mai essere denunciati gli incidenti occorsi durante la normale attività didattica o ricreativa (es. la caduta accidentale in aula o durante l'intervallo) perché imputabili ad attività non previste dall'art. 1 del T.U. 1124/65.

Per le stesse ragioni, non devono mai essere denunciati gli infortuni in itinere occorsi agli alunni.

Esempi di esclusione dalla tutela per gli studenti:

- Infortunio in itinere (tragitto casa/scuola e scuola/casa)
- Infortunio avvenuto durante la ricreazione
- Infortunio avvenuto cadendo dalle scale
- Infortunio avvenuto in aula durante le lezioni teoriche
- Infortunio avvenuto all'ingresso o all'uscita del plesso scolastico
- Infortunio avvenuto in gita scolastica, settimana bianca, durante visite culturali che non costituiscano prolungamento di un'esercitazione pratica. La settimana bianca degli studenti non è prolungamento dell'ora di scienze motorie e resta esclusa dalla tutela.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL DS

- Verificare che la segreteria rispetti la procedura ed effettui le comunicazioni obbligatorie
- Assicurazione responsabilità civile, anche per PTCO
- Possibile citazione in giudizio da parte della famiglia dell'alunno danneggiato
- Il DS deve curare i rapporti con l'Avvocatura dello Stato
- DS: chiedere una relazione molto dettagliata sui fatti al personale presente al momento dell'infortunio. La relazione dovrà contenere:
 - indicazione delle circostanze e della dinamica dell'infortunio;
 - presenza di testimoni e loro dichiarazioni;
 - descrizione delle modalità di organizzazione della vigilanza;
 - descrizione dei soccorsi prestati.
- Allegare alla relazione la polizza per la responsabilità civile che l'istituzione scolastica ha stipulato (comprensiva di tutte le condizioni, generali e speciali);
- Denuncia alla Procura presso la Corte dei conti se possibile danno erariale;
- Presentare la polizza per la responsabilità civile che l'istituzione scolastica ha stipulato (comprensiva di tutte le condizioni, generali e speciali);
- Curare i rapporti con la Procura;
- In caso di sentenza di condanna, atti di costituzione in mora del dipendente presunto responsabile e recupero dei crediti in base alla sentenza della magistratura ordinaria e contabile (intimazione scritta al pagamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Considerato che la prescrizione del diritto al risarcimento è quinquennale, l'atto di messa in mora va rinnovato);

- l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente viene esercitata dal PM contabile e cioè dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti;
- aggiornamento costante alla Procura regionale presso la Corte dei conti sullo stato della pratica:
 - i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa, compresa l'attivazione e l'esito di procedimenti disciplinari;
 - i dati concernenti l'instaurazione di eventuali giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
 - le sentenze pronunciate nei vari gradi di detti giudizi, in copia integrale autentica, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate;
 - comunicazione in merito all'esito della pratica (richieste di risarcimento, forme di indennizzo dell'assicurazione etc.).

DISPOSIZIONI PER IL DSGA

Verificare l'esecuzione delle disposizioni seguenti:

Immediata registrazione al protocollo della scuola delle denunce infortunio consegnate dai docenti;

Immediato fonogramma registrato al protocollo alla famiglia dell'alunno di comunicazione delle procedure da seguire in caso di infortunio;

Denuncia INAIL entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della certificazione medica degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni;

Denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni

Denuncia alle Compagnie di Assicurazioni nei termini e nelle modalità indicate nelle rispettive polizze

Trascrizione dell'infortunio nel Registro Infortuni.

SCIENZE MOTORIE

Controllare il rispetto della normativa sulla sicurezza in merito alle palestre e agli impianti sportivi.

Infortunio nel corso di un'attività sportiva. Per la scuola si può configurare una responsabilità contrattuale o una responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito.

Il danno si può considerare imputabile a colpa della scuola se non si assicura che la gara si tenga su un adatto campo di gioco; che la partita si svolga in presenza di un insegnante. Alla scuola, inoltre, non si può imputare la responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c. per il solo fatto di avere fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente (colpa di un altro studente) e, inoltre, che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse in grado di evitare il fatto.